



Sentenza n. 182/25

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in riassunzione iscritto al n. 37852 del registro di segreteria,
proposto dal sig. XX, nato a XX (FG) in data XX (C.F.: XX), rappresentato e
difeso dall'Avv. Angela Tarantino (C.F.: TRNNGI69B51D643S -pec:
tarantino.angela@avvocatifoggia.legalmail.it) - ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Cerignola (FG) alla via E. Fieramosca, n. 10,

CONTRO

INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola
Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l'Avvocatura Regionale
dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

VISTO il codice di giustizia contabile;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITE le parti all'udienza del 17 luglio 2025

FATTO

Il ricorrente ha riassunto il giudizio sul quale il Tribunale di Foggia – Sezione
lavoro, con sentenza n.328 del 5 febbraio 2025 ha denegato la propria
giurisdizione a favore di questo giudice, chiedendo, con le forme dell'art. 696
bis c.p.c., la nomina di un consulente tecnico d'ufficio onde disporre

	l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie	
	legittimanti la pretesa del ricorrente ovvero l'accertamento dello <i>status</i> di	
	invalido civile con una percentuale maggiore del 74%, ai fini del	
	riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, L. 388/2000.	
	Riferiva che a seguito di domanda presentata in data XX veniva sottoposto a	
	visita presso il CML di Foggia (FG); tuttavia con verbale del 06/07/2024,	
	veniva riconosciuto invalido con una riduzione permanente della capacità	
	lavorativa pari al 46%	
	Dopo aver evidenziato le diverse patologie delle quali soffre ed aver	
	evidenziato di svolgere le mansioni di infermiere presso struttura sanitaria ed	
	aver richiamato la pronuncia del tribunale civile dauno, chiedeva espletarsi	
	una consulenza tecnica d'ufficio con le forme di cui all'art.696 c.p.c. e la	
	conseguente condanna alle spese di lite.	
	Si costituiva l'INPS che ha, in primo luogo eccepito l'inammissibilità del	
	ricorso per assenza dei presupposti previsti dall'art.696 cpc.	
	In secondo luogo ha eccepito l'inammissibilità del gravame che	
	presupporrebbe l'avvenuto pensionamento del ricorrente.	
	Nel merito ha concluso per l'infondatezza del ricorso in assenza dei	
	presupposti previsti dalla legge.	
	All'udienza del 15 luglio 2025 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.	
	DIRITTO	
	Alla luce degli atti prodotti in giudizio, questo Giudice ritiene che il ricorso	
	debba essere rigettato.	
	Non rileva, in primo luogo, la formulata richiesta di procedere ex art. 696 cpc,	
	come previsto dall'art.445 <i>bis</i> cpc, in ragione del regime processuale vigente	
	2	

	innanzi alla Corte dei conti, come disciplinato dal codice di giustizia contabile,	
	applicato anche alla fattispecie in questione.	
	Nel merito occorre rilevare che parte ricorrente non ha fornito alcun elemento	
	probatorio, neanche indiziario, dal quale far desumere l'erronea motivazione	
	assunta dalla CML di Foggia nel caso di specie.	
	Il ricorso si sostanzia in una mera elencazione di fatti ed una sintetica	
	descrizione della patologie sofferte dal ricorrente senza alcun elemento critico,	
	ovvero alcuna alternativa fonte medica che possa confutare il contenuto del	
	verbale contestato.	
	Questo Giudice, quindi, ritiene non affatto assolto l'onere probatorio in capo	
	al ricorrente che si è limitato ad allegare la documentazione medica in suo	
	possesso senza in alcun modo argomentare, in maniera compiuta, in ordine	
	alle ragioni specifiche per le quali le patologie in questione siano da	
	considerarsi invalidanti per un percentuale superiore al 74%; tanto più che il	
	divario fra la percentuale sancita dalla Commissione e quella richiesta dal	
	ricorrente è alquanto ampio, ragion per cui sarebbe stato vieppiù necessario	
	un valido e motivato compendio probatorio.	
	In definitiva, i documenti prodotti in giudizio non forniscono alcun elemento	
	medico legale utile idoneo a sorreggere le diverse ragioni di parte attrice, non	
	essendo evidenziati quali elementi possano essere desunti per sostenere la	
	fondatezza del ricorso ed il conseguente errore di valutazione	
	dell'amministrazione resistente.	
	In conclusione va data continuità al principio secondo il quale <i>“Né la carenza</i>	
	<i>dell'impianto probatorio potrebbe essere compensata tramite consulenza</i>	
	<i>tecnica d'ufficio, stante il principio della domanda e di disponibilità delle</i>	
	3	

	<i>fonti di prova. La C.T.U. è, infatti, non è una prova vera e propria (cfr. Cass.</i>	
	<i>n. 996/1999), bensì un mezzo istruttorio, nonché uno strumento di valutazione</i>	
	<i>di fatti già acquisiti altrimenti (Cass. n. 3351/1987). Come già rilevato anche</i>	
	<i>dalla giurisprudenza di questa corte (Sez. Giur. Calabria, n. 14/2022), la</i>	
	<i>C.T.U. non può essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova</i>	
	<i>di quei fatti che, in base ai principi che regolano l'onere della prova, deve</i>	
	<i>dimostrare il soggetto che fa valere la pretesa (cfr., altresì, Cass., n.</i>	
	<i>4755/1999). ” (Corte dei conti, Sez. Giurisdiz. Liguria, 11 marzo 2022, n.30).</i>	
	Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, rigetta il ricorso.	
	Spese compensate	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	Depositata in segreteria il 28/07/2025	
	L' Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs.	
	30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.	
	4	

